CAMERA DEI DEPUTATI N. 2370-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PINTUS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

nella seduta del 19 luglio 1960

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi all'acquisto di eccedenze agricole americane effettuati a Roma il 10 aprile ed il 20 maggio 1959

Presentata alla Presidenza il 14 ottobre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sotto la forma di uno scambio di Note l'Italia e gli Stati Uniti d'America si sono accordati per l'acquisto da parte del nostro Paese di eccedenze agricole U. S. A. alle stesse condizioni previste dall'Accordo 27 febbraio 1956, approvato con legge 26 novembre 1957, n. 1298.

Si tratta della importazione di tabacco per 2 milioni di dollari, di generi alimentari per 6 milioni di dollari e cotone fino a 3,5 milioni di dollari.

Le norme in questione si riferiscono al *Mutual Security Act*, approvato nel 1956, nell'intento di fornire a paesi amici, da parte degli U. S. A., le eccedenze agricole, mediante cessione di valuta con la quale finanziare esportazioni dallo Stato beneficiario verso paesi terzi. In base a tali note, i quantitativi in questione saranno, per il 50 % del tonnellaggio trasportati su navi battenti bandiera americana (previo rimborso dall'*International Cooperation Administration* all'Italia della differenza fra l'eventuale più alto nolo americano ed il nolo che sarebbe stato pagato per navi di altra nazionalità).

Per quanto riguarda, invece, il trasporto di merci italiane verso terzi paesi, nessun previlegio è previsto per le navi americane.

In tal modo l'Italia otterrà i prodotti agricoli succitati senza esportare valuta, la quale sarà spesa nel nostro Stato per l'acquisto di materiale industriale che sarà inviato a paesi terzi con il conseguente ed evidente vantaggio a favore dell'economia nazionale e dei disoccupati. Pertanto la vostra Commissione, onorevoli colleghi, raccomanda l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PINTUS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

a) Scambio di Note relativo all'acquisto di eccedenze agricole americane in base alla Sezione 402 del *Mutual Security Act*, effettuato a Roma il 10 aprile 1959;

b) Scambio di Note per l'acquisto di eccedenze agricole, aggiuntivo allo Scambio di Note del 10 aprile 1959, effettuato a Roma il 20 maggio 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.